REGOLAMENTO (CEE) N. 166/87 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

che fissa, per il 1987, il contingente applicabile all'importazione in Portogallo delle carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 245 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni quantitative all'importazione dai paesi terzi dei prodotti elencati nell'allegato XXI, in particolare di carni di conigli domestici;

considerando che il regolamento (CEE) n. 494/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa il contingente iniziale all'importazione in Portogallo delle carni di conigli domestici in provenienza dai paesi terzi [1] ha stabilito in 210 t il contingente iniziale; che, a norma dell'articolo 245, paragrafo 3, dell'atto di adesione, occorre aumentare tale quantitativo per il 1987 del tasso minimo del 15 %;

considerando che il presente regolamento si applica a tutti i paesi terzi, fatti salvi tuttavia i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali a norma dell'articolo 366 dell'atto di adesione o le misure transitorie di cui all'articolo 367 dello stesso atto; che è tuttavia opportuno precisare che i quantitativi risultanti dalle restrizioni quantitative stabilite in applicazione dei succitati articoli sono inclusi in quellei stabiliti per i paesi terzi in virtù del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1987, il contingente di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione che la Repubblica portoghese può appicare all'importazione dai paesi terzi di carni e frattaglie commestibili di conigli domestici della sottovoce 02.04 A della tariffa doganale comune è fissato in 242 t.

2. Per quanto riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione o, in mancanza di essi, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 dello stesso atto prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle predette disposizioni sono determinati prima della fissazione dei quantitiativi relativi agli altri paesi terzi, nel rispetto dei limiti stabiliti dal paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 33.